

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 953

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, BIAGGI, POLOTTI, GUNNELLA,
NUCCI, TAMBRONI ARMAROLI, GIRARDIN, DALL'ARME-
LINA, ALLEGRI, FUSARO, GERBINO, ROGNONI, MAR-
CHETTI, GITTI, MANCINI VINCENZO, ORIGLIA, CERUTI,
ZAFFANELLA**

Presentata il 31 gennaio 1969

**Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi
tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 12 marzo 1968, n. 334, che ha riordinato la materia relativa all'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e dei contributi unificati in agricoltura, ha conferito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di autorizzare l'ente preposto alla formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori ed alla riscossione dei relativi contributi « a riscuotere per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, i contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché i contributi per l'assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale, che siano stabiliti dai contratti collettivi » (articolo 11).

L'indicata autorizzazione rimase limitata all'ente unico operante nel settore agricolo per ragioni di sistematica legislativa, trattandosi di norma strettamente connessa col

riassetto dei contributi unificati in agricoltura. Tuttavia, in occasione dell'approvazione della legge, fu da più parti sottolineata la necessità e la opportunità di estendere l'indicato principio agli altri settori produttivi.

A colmare tale lacuna mira appunto la presente proposta che estende ai comparti non agricoli la stessa facoltà, e conseguentemente prevede che l'autorizzazione ministeriale venga concessa anche agli altri enti previdenziali interessati (INAM, INPS, INAIL), ferma restando l'osservanza delle condizioni tutte stabilite dalla citata norma di legge.

Equiparare il mondo dell'industria e dei servizi terziari a quello agricolo è esigenza che scaturisce dalla necessità di considerare paritariamente le organizzazioni sindacali, nel quadro dei principi costituzionali, ed è imposta dalla preminenza che, nell'ambito dell'odierna situazione economica, hanno le forze del lavoro extra agricolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, possono essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali rappresentate nei rispettivi consigli di amministrazione, ad assumere, per i settori non agricoli, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro, secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.